

REGIONE PIEMONTE

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

Comuni di: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Condove, Coazze, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravera, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rubiana, Salbertrand, Sangano, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiaro

INDENNITÀ COMPENSATIVA PER L'ANNO 2010

Regg. CEE n. 1698/2005 e n. 1257/99 – Piano di sviluppo rurale 2007-2013 – Misura 211

APERTURA DOMANDE

Sono aperte le domande per usufruire dei benefici dell'Indennità Compensativa per il 2010.

Gli imprenditori agricoli residenti ed operanti in aree montane che coltivano almeno 3 Ha di superficie agricola utilizzata e che si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dall'erogazione della prima Indennità utilizzando metodi di coltivazione compatibili con l'ambiente devono far pervenire **in forma telematica** entro **le ore 23.59.59** del **17 maggio 2010** alla Comunità Montana una **domanda di aiuto** (*se in forma cartacea dovrà pervenire entro le 12,00 del 17 maggio 2010*), rivolgendosi alle organizzazioni professionali o in Comunità Montana, dopo aver provveduto all'aggiornamento del fascicolo aziendale (da farsi esclusivamente presso le organizzazioni professionali). In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.

Si fa presente infine che ai sensi della Determina 657 dell'04/03/2010 del Settore Economia Montana e Collinare e Servizi della Regione Piemonte sono ammissibili al pagamento dell'Indennità gli imprenditori agricoli titolari di impresa iscritta al "registro delle imprese" previsto dall'art. 8 della L.29.12.1993 n. 580 che coltivino almeno 3 ha di SAU; che operino stabilmente nelle zone svantaggiate e che si impegnino a proseguire l'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio seguendo le norme di condizionalità di cui agli artt. 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009; che possiedano un titolo di conduzione valido per tutti i terreni ammessi a premio; che non superino il limite dell'età pensionabile (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) e non siano titolari di trattamenti pensionistici fatta eccezione per la pensione di reversibilità.

Per precisazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio agricoltura della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone Via Trattenero, 15 Bussoleno (Tel. 0122/642816 – 642825 Email: parisio@cmbvallesusa.it – ricchiardone@cmbvallesusa.it); Via XXIV Maggio, 1 Giaveno (Tel. 011/9363336 Email: agri@comunitamontanavalsangone.it); Via Monginevro, 35 Oulx (Tel. 0122/831252 Email: mauro.borello@cmavs.it).

Bussoleno, 15 marzo 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro PARISIO)